



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 57 del 30/04/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, VIA E VAS 9 aprile 2014, n. 104

L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica - Variante al PRG vigente per la ritipizzazione di alcune aree interne del centro urbano, destinate a standard urbanistici - Autorità Proponente: Comune di Monteiasi (TA).

L'anno 2014 addì 9 del mese di Aprile in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS, Ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta dell'istruttoria espletata dal predetto Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

con nota prot. n. 9386 del 28/12/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 290 del 15/01/2013, il Comune di Monteiasi presentava istanza di verifica di assoggettabilità a VAS per la Variante al P.R.G. vigente per la ritipizzazione di alcune aree interne del centro urbano, destinate a Standard Urbanistici, con allegata la seguente documentazione, su supporto informatico e cartaceo:

- Delibera di con siglio Comunale n. 58 del 14/12/2012 Adozione Variante al P.R.G. vigente per la ritipizzazione di alcune aree interne del centro urbano, destinate a Standard e verifica assoggettabilità alla VAS;
- Elaborati della Variante al P.R.G. composti da n.04 Tavole;
- Elaborati relativo alla verifica assoggettabilità alla VAS;
- Richiesta di pubblicazione avviso sul Corriere del Mezzogiorno ed. Puglia e Corriere del Giornale di Puglia e Lucania.

con nota prot. n. 2459 del 06/03/2013, quest'Ufficio comunicava la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale alla Qualità dell'Ambiente della documentazione ricevuta ai seguenti Soggetti con competenza ambientale:

- Regione Puglia - Servizio Urbanistica, Servizio Assetto del Territorio, Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità, Servizio Ciclo dei rifiuti e bonifiche, Servizio Tutela delle Acque;
- Provincia di Taranto - Settore Programmazione e Pianificazione del Territorio, Settore Ecologia e Ambiente;
- Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA);
- Autorità Idrica Pugliese
- Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto;
- ASL di Taranto;
- Ufficio Struttura Tecnica Provinciale (Genio Civile) di Taranto;
- Autorità di Bacino della Puglia;

nella stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, eventuali pareri in merito alla assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii., all'Autorità competente nonché all'Autorità procedente, Comune di Monteiasi, invitando quest'ultima a trasmettere, qualora lo ritenesse opportuno, le proprie osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai Soggetti Competenti in materia Ambientale nell'ambito della consultazione. Nella stessa si chiedeva trasmettere copia dell'atto amministrativo di formalizzazione della proposta di variante comprensiva del rapporto preliminare di verifica, così come previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 8 della l.r. 44/2012.

con nota prot. n. 2165 del 15/03/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 3171 del 28/03/2013, il Comune di Monteiasi, facendo presente che durante il periodo di pubblicazione non risultavano pervenute osservazioni e "al fine di poter procedere agli ulteriori adempimenti", chiedeva all'Ufficio VAS se fossero pervenute osservazioni.

con nota prot. n. 2590 del 29/03/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 3547 del 09/04/2013, il Comune di Monteiasi ritrasmetteva delibera di C.C. n. 58 del 14/12/2012, quale atto di formalizzazione, unitamente agli allegati tecnici.

con nota prot. n. 4437 del 28/03/2013 acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 3675 del 18/04/2013, l'Autorità di Bacino della Puglia faceva presente che "non risultano vincoli PAI per le quattro aree oggetto di ritipizzazione".

con nota prot. 1217 del 08/04/ 2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 3677 del 18/04/2013, l'Autorità Idrica Pugliese invitava a verificare "la compatibilità con le infrastrutture esistenti e/o previste di acquedotto, fogna nera e depurazione del Servizio Idrico Integrato regionale" e richiamava l'attenzione alle fonti normative ivi citate come quadro di riferimento sullo stato di fatto e sui dati gestionali del SII, per quanto attiene alle infrastrutture di competenza.

con nota prot. 4985 del 12/04/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 4179 del 26/04/2013, la Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Puglia di Taranto osservava che "la zona oggetto di ripianificazione non è interessata da vincoli archeologici ai sensi degli artt. 10, 13 e 45 del Dls. 42/2004 o da procedimenti di vincolo in itinere, né da segnalazioni archeologiche del PUTT/P della Regione Puglia, e non risultano inoltre localizzate nell'area in oggetto e nelle sue immediate adiacenze evidenze archeologiche note da bibliografia o da dati d'archivio disponibili presso questa Soprintendenza" e considerava che "per quanto di propria competenza e solo ai fini della tutela archeologica che il piano non debba essere assoggettato a VAS".

con nota prot. n. 7042 del 23/04/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 5057 del 27/05/2013, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici chiedeva l'accertamento dell'eventuale esistenza di aree tutelate per legge (ex art. 142 del D. L.vo. n. 42/2004) e una copia cartacea completa e informatica del progetto in questione.

con nota prot. n. 4326 del 31/05/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 5564 del 07/06/2013, il Comune di Monteiasi sollecitava la conclusione del procedimento "al fine di evitare possibili danni a carico dell'ente imputabile a ritardi".

con nota prot. 3009 del 27/06/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 7467 del 25/07/2013, il Servizio Tutela della Acque della Regione Puglia precisava che l'area in variante ricade interamente in aree soggette a contaminazione salina, come previsto dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia (PTA);

con nota prot. n. 11236 del 03/07/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 7803 del 01/08/2013, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici sottolineava alcuni punti in merito alla zona a ridosso del centro storico, alla zona interessata da Largo SS. Crocifisso, alla zona di completamento B 3 alla zona a ridosso del Parco delle Tagliate.

con nota prot. n. 2817 del 23/09/2013, acquisita al prot. del Servizio Eco.logia n. 9385 del 07/10/2013, l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Taranto faceva presente che "da un punto di vista igienico-sanitario, non si rilevano, in linea di massima, criticità ambientali presenti nell'ambito territoriale del Piano, né impatti significativi sull'ambiente derivanti dalla sua attuazione".

considerato che nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS:

- l'Autorità procedente è il Comune di Monteiasi;
- l'Autorità competente è l'Ufficio Valutazione Ambientale Strategica (VAS), presso il Servizio Ecologia dell'Assessorato all'Ecologia (ora Assessorato alla Qualità dell'Ambiente) della Regione Puglia (art. 4 comma 2 L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.).

tenuto conto che:

con nota prot. n. 2459 del 06/03/2013, è stata avviata dall'Ufficio VAS la consultazione ai sensi del co. 2 dell'art. 8 della l.r. n.44/2012 con i soggetti con competenza ambientale e agli enti territoriali competenti elencati nelle premesse, che durante la consultazione sono pervenuti i contributi:

- dell'Autorità di Bacino della Puglia che faceva presente che "non risultano vincoli PAI per le quattro aree oggetto di ritipizzazione".
- dell'Autorità Idrica Pugliese che invitava a verificare "la compatibilità con le infrastrutture esistenti e/o previste di acquedotto, fogna nera e depurazione del Servizio Idrico Integrato regionale" e richiamava l'attenzione alle fonti normative ivi citate come quadro di riferimento sullo stato di fatto e sui dati gestionali del SII, per quanto attiene alle infrastrutture di competenza.
- della Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Puglia di Taranto osservava che "la zona oggetto di ripianificazione non è interessata da vincoli archeologici ai sensi degli artt. 10, 13 e 45 del Dls. 42/2004 o da procedimenti di vincolo in itinere, né da segnalazioni archeologiche del PUTT/P della Regione Puglia, e non risultano inoltre localizzate nell'area in oggetto e nelle sue immediate adiacenze evidenze archeologiche note da bibliografia o da dati d'archivio disponibili presso questa Soprintendenza" e considerava che "per quanto di propria competenza e solo ai fini della tutela archeologica che il piano non debba essere assoggettato a VAS".
- della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici che chiedeva l'accertamento dell'eventuale esistenza di aree tutelate per legge (ex art. 142 del D. L.vo. n. 42/2004) e una copia cartacea completa e informatica del progetto in questione. Successivamente, a seguito delle integrazioni richieste, la stessa Autorità sottolineava alcuni punti in merito.
- del Servizio Tutela delle Acque della Regione Puglia precisava che l'area in variante ricade interamente in aree soggette a contaminazione salina, come previsto dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia (PTA);
- dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Taranto faceva presente che "da un punto di vista igienico-sanitario, non si rilevano, in linea di massima, criticità ambientali presenti nell'ambito territoriale del Piano, né impatti significativi sull'ambiente derivanti dalla sua attuazione".
- che, durante i successivi trenta giorni, ai sensi del co. 3 dell'art. 8 della l.r. n. 44/2012, il comune di Monteiasi non trasmetteva proprie osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai SCMA, ma tuttavia sollecitava la conclusione del procedimento "al fine di evitare possibili danni a carico dell'ente imputabile a ritardi".

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all'analisi della documentazione fornita, anche alla luce dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS della Variante al PRG vigente per la ritipizzazione di alcune aree interne del centro urbano, destinate a standard urbanistici nel Comune di Monteiasi sulla base dei criteri previsti nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

1. CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE

Oggetto del presente provvedimento è la Variante al PRG vigente per la ritipizzazione di alcune aree interne del centro urbano, destinate a standard urbanistici nel Comune di Monteiasi, così come da

documentazione trasmessa dallo stesso Comune con nota prot. n. 9386 del 28/12/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 290 del 15/01/2013.

Trattasi in sintesi di “quattro piccole aree ricadenti in zone B di completamento, della estensione complessiva di 18.997 mq destinate a standard urbanistici dal vigente P.R.G.” (Rapporto ambientale preliminare, d’ora in poi RAP, pag. 1).

Nel RAP si chiarisce che “A seguito dell’avvio di un contenzioso da parte dei proprietari nei confronti del Comune, per non aver proceduto alla acquisizione delle stesse, con relativa richiesta di risarcimento al Tribunale Amministrativo Regionale, il Consiglio Comunale ha avviato la procedura di cambio di destinazione d’uso delle stesse, previa verifica della dotazione degli standard urbanistici previsti dalla Legge”. (RAP, pag. 1)

In merito alla destinazione urbanistica si precisa che “tali aree erano già destinate a Standard Urbanistici dal precedente Programma di Fabbricazione, successivamente confermate dal P.R.G. ma non ancora realizzate sia per ragioni economiche sia perché non ritenute necessarie.”, in particolare

- “La prima di queste aree è destinata a parcheggi dell’estensione di 2.970 mq prospiciente Via Crispi in prossimità di due scuole e di un’altra area a parcheggi di minore estensione; entrambe le aree non sono state acquisite al patrimonio comunale e i parcheggi non sono stati realizzati perché le scuole sono raggiunte dagli abitanti senza l’uso di autoveicoli ...

- La seconda è un’area destinata a edilizia scolastica, della estensione di 2.790 mq, in largo SS Crocifisso. Il Comune non necessita di quest’area perché la dotazione di aule scolastiche attuale soddisfa il fabbisogno. Né vi è in quella zona necessità di aree pubbliche quali parcheggi o verde, quest’ultimo già esistente nelle immediate vicinanze. ...

- La terza è un’area destinata a verde pubblico, della estensione di mq 9.617 adiacente al Parco delle Tagliate che ha una estensione di mq 9.213 e che soddisfa ampiamente, insieme a tutte le aree a verde già realizzate, le necessità sia dell’intorno che di tutto il Centro Urbano per cui il Comune non ha inteso impegnare su di essa ulteriori risorse, dovendo in futuro concentrare l’attenzione e le risorse sulle aree prospicienti via Corte Simone, con le previsioni di PUG.

- La quarta è un’area destinata a edilizia scolastica della estensione di circa 3.620, prospicienti via Silvio Pellico. Per essa valgono le stesse considerazioni fatte per l’area n. 2.” (RAP, pag. 2-3)

Con detta variante si prevede di destinare tali aree ad “attività terziario/direzionale, con una quota non inferiore al 10% da destinare a parcheggi pubblici da realizzare contestualmente alla edificazione del lotto e da cedere gratuitamente al Comune” (RAP pag.3).

Nelle NTA della variante sono indicati i parametri urbanistici che di seguito in parte si riportano: “Per gli interventi in questa zona omogenea, vanno rispettati i seguenti indici:

- i.f.f. - indice di fabbricabilità fondiaria 2,5 mc/mq;

- S.c. - superficie coperta 0,35

- Lotto minimo: 1.000 mq;

- H - altezza massima: 7,50m;

- P - parcheggi e verde di pertinenza Art. 5 D.M. 1444/1968: 80% della Superficie calpestabile; per le medie strutture di vendita vanno aggiunti i parcheggi nella misura prevista dalla Legge Regionale n. 11/2003 e dal Regolamento n. 7/2009.

- IP - indice di piantumazione: n. 1 albero di alto fusto ogni 50 mq di lotto fondiario” (Relazione tecnica, pag. 8)

Per quanto riguarda le opere di urbanizzazione primaria si riferisce che le aree interessate ricadono all’interno del centro urbano che “è servito da tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie.” (RAP, pag. 6). In particolare:

- in merito all’approvvigionamento idrico e lo smaltimento delle acque reflue, “Il Centro Urbano totalmente servito dalle reti idrica e fognante, gestite dall’AQP. La rete idrica è alimentata dal serbatoio di Montemesola. La rete fognante conferisce nel depuratore consortile in località Palombara e ha come

recapito finale il canale d'Aiedda che a sua volta sversa nel secondo seno del Mar Piccolo di Taranto.”

- in merito alle altre urbanizzazioni, “Il Centro Urbano è anche interamente servito di rete di energia elettrica, telefonica e di gas metano. Il Centro Urbano di Monteiasi è interamente dotato di rete di illuminazione degli spazi pubblici. La rete consta di 996 punti luce ed è fornita di Regolatori di Flusso per il risparmio del consumo di energia elettrica durante le ore notturne.”

Per quanto riguarda la coerenza con piani e programmi di livello comunale e sovraordinati, nel documento di verifica si fa riferimento esclusivamente al PRG, brevemente descritto a pagina 4 e 5, al cui stato di attuazione si fa riferimento per giustificare la necessità di tale variante (RAP, pagg. 2-3).

I problemi ambientali pertinenti alla proposta di sistemazione urbanistica sono legati principalmente alla conseguente trasformazione urbanistica che verrà attuata e che determinerà un aumento, seppur limitato, delle pressioni ambientali (consumo di suolo, consumi idrici ed energetici, aumento della produzione di rifiuti, possibili campi magnetici aggiuntivi, aumento di traffico automobilistico).

La pertinenza del piano per l'integrazione delle considerazioni ambientali ed, in particolare, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nonché per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente, risiede nelle scelte progettuali e gestionali di quanto attuabile la variante proposta, che tuttavia nelle NTA della variante non sono chiaramente esplicitate.

2. CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DALLA VARIANTE

La variante in oggetto riguarda dunque quattro aree, che occupano complessivamente una superficie pari a mq 18.997. Queste sono collocate all'interno del territorio urbano all'interno delle zone B di completamento: “all'interno di un contesto urbano completamente edificato e dotato delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. ... esse risultano in parziale stato di abbandono e quindi costituiscono elemento di degrado ambientale e urbano” (RAP, pag. 13).

Dall'osservazione delle ortofoto Sit Regione Puglia 2010 e dalla carta dell'Uso del Suolo (2006) infatti si rileva che le stesse sono inserite all'interno di un “tessuto residenziale continuo, denso più recente e basso”, eccetto per l'area adiacente al Parco delle Tagliate che è identificata come “area verde urbana”, ma differenza dell'area contermina che è attrezzata a giardino pubblico, questa appare in stato di abbandono.

Per quanto riguarda l'analisi del valore e della vulnerabilità dell'area interessata dal piano si riporta il seguente quadro, dedotto dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, e atti in uso presso questo Ufficio.

In riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici, l'area in oggetto, in riferimento:

- al Piano Urbanistico Territoriale Tematico “Paesaggio” - PUTT/p:
- è classificata come ATE di tipo E ovvero di “valore normale”;
- non rientra in aree classificate come ATD;
- al Piano Paesaggistico Territoriale - PPTR, adottato con D.G.R. n. 1435 del 2 agosto 2013:
- non ricade in aree vincolate ai sensi dell'art. 136 e dell'art. 142 del D. Lgs. n. 42 del 2004;
- non interessa aree classificate come “ulteriori contesti paesaggistici” ai sensi dell'art. 143 del medesimo decreto; si segnala che le aree sono a ridosso dell'UCP “Città consolidata” e una adiacente alla SP82 “UCP-Strada a valenza paesaggistica”.

In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'area di intervento:

- non è interessata da SIC, ZPS o IBA;
- non è interessata da altre emergenze naturalistiche di tipo vegetazionale e/o faunistico segnalate dal PUTT/p.

In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, l'area di intervento non

è interessata da zone perimetrate dal PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia.

In riferimento alla tutela delle acque, l'area di intervento:

- ricade in area sottoposta soggetta a contaminazione salina ai sensi del PTA della Puglia;
- non è perimetrata in zone di protezione speciale idrogeologica;

Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell'ambito territoriale, si ribadiscono i seguenti aspetti, in parte già citati nel RAP (pag. 7 e ss.):

- dal punto di vista dello smaltimento dei reflui urbani, il Comune di Monteiasi convoglia i propri reflui, secondo i dati del Piano di Tutela delle Acque (Allegato 14 "Programma delle Misure"), con il comune di Grottaglie all'impianto di depurazione "Monteiasi Grottaglie" che risulta dimensionato per 37.430 Abitanti Equivalenti, a fronte di un carico generato di 53.333 Abitanti Equivalenti (dati AQP - giugno 2013), per cui sono previsti interventi di potenziamento dello stesso.

- dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati resi disponibili dal Servizio Regionale Rifiuti e Bonifiche (<http://www.rifiutiebonifica.puglia.it>), il Comune di Monteiasi, ha una percentuale di RSU pari a circa 490 kg/anno per il 2013 e una percentuale di RD per l'anno 2013 pari al 4%;

- dal punto di vista della qualità dell'aria, si segnala che, secondo il PRQA, il comune di Monteiasi è classificato come zona di Mantenimento D ("Comuni nei quali non si rilevano valori di qualità dell'aria critici, né la presenza di insediamenti industriali di rilievo"). In zona non sono presenti centraline per il monitoraggio dell'aria dell'ARPA Puglia.

- in merito al rumore "la maggiore fonte ... è rappresentata dal traffico urbano che però, date le caratteristiche e le dimensioni dello stesso non risulta particolarmente significativo. Il Comune non è dotato né di Piano del Traffico, né di Piano di Zonizzazione Acustica. Non risulta siano mai state eseguite misurazioni del livello di rumorosità"

- in merito ai campi elettromagnetici "Il comune di Monteiasi si è dotato nel 2009 di un documento complesso di pianificazione territoriale delle stazioni radio base e delle altre sorgenti di campi elettromagnetici presenti sul territorio. A tal fine, a mezzo di una campagna di misurazione, è stato descritto lo stato dei luoghi attuale." Dai dati di febbraio 2012, le stazioni radio base per telefonia mobile presenti sul territorio comunale sono n. 6 antenne di telefonia mobile e radio. "Altre sorgenti importanti di origine antropica sono rappresentate dai seguenti elettrodotti:

- l'allacciamento dello stabilimento Alenia - Comune di Taranto, Grottaglie e Monteiasi - 150 kV ...

- allacciamento direzione San Giorgio Jonico - Montemesola prospiciente lo stadio comunale e l'abitato di Monteiasi in direzione Taranto - 150 kV."

Da rilevazioni effettuate in corrispondenza di alcuni siti sensibili (scuole, uffici, abitazioni) nel RAP si ritiene che "la situazione complessiva appare tranquillizzante. Infatti i dati ricavati, confrontati con i limiti previsti dalle normative nazionali vigenti in materia di inquinamento elettromagnetico, nonché con i valori raccomandati dalle norme internazionali, risultano cautelativi. Tutti i valori di campo elettrico misurati sono al di sotto delle soglie previste".

3. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL'AMBIENTE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELLA VARIANTE

Riguardo alla valutazione degli impatti sull'ambiente circostante nel RAP (pag. 13) viene evidenziato che "Il cambio di destinazione urbanistica per la realizzazione di uffici o attività commerciali costituisce sicuramente un elemento di miglioramento qualitativo ambientale e urbano, con un ritorno del 10% dell'area da destinare a parcheggi pubblici, migliorando così la dotazione di standard esistenti e realizzati, senza oneri a carico del Comune". Gli impatti "vanno ad aggiungersi a quelli dello stesso tipo già esistente ma con una incidenza sicuramente non rilevante soprattutto se si tiene conto che le nuove attività sono del tutto compatibili con l'attività residenziale e anzi ne costituiscono un necessario supporto".

Tuttavia non si possono escludere minimi impatti legati al consumo di suolo, al traffico veicolare e al consumo di risorse idriche.

In particolare potrebbero essere attuabili alcuni accorgimenti progettuali e tecnici al fine di ridurre le eventuali pressioni ambientali sulle stesse.

Pertanto, attesa la natura e l'entità delle trasformazioni previste, nonché le caratteristiche delle aree interessate, si ritiene che tali impatti legati all'intervento possano essere controllati assicurando il rispetto delle disposizioni già indicate dagli enti preposti alla tutela delle componenti ambientali nella consultazione effettuata ai sensi dell'art. 8 comma 2 del L. R. 44/2012 e di ulteriori prescrizioni.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, si ritiene inoltre che Variante al PRG vigente per la ritipizzazione di alcune aree interne del centro urbano, destinate a standard urbanistici nel Comune di Monteiasi non comporti impatti significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, geologici, architettonici, culturali, agricoli, sociali ed economici (art. 2, comma 1, lettera a del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii.) e debba pertanto essere esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, integrando laddove necessario gli elaborati scritto-grafici presentati anteriormente alla data di approvazione definitiva della variante:

- si dia atto di quanto sollevato dall'Autorità Idrica Pugliese e dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Puglia di Taranto di cui alla consultazione effettuata ai sensi dell'art. 8 comma 2 del L. R. 44/2012;

- si facciano proprie nelle NTA e negli elaborati progettuali le osservazioni del Servizio Tutela della Acque della Regione Puglia di cui alla consultazione effettuata ai sensi dell'art. 8 comma 2 del L. R. 44/2012;

- si verifichi l'opportunità di prevedere ulteriori misure di mitigazione e/o compensazione, rispetto alle presenti prescrizioni, come sottolineato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di cui alla consultazione effettuata ai sensi dell'art. 8 comma 2 del L. R. 44/2012;

- si integrino le NTA e gli elaborati con le seguenti prescrizioni:

- si promuova l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla L.R. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile" attraverso tutti gli accorgimenti e le tecniche che favoriscono il migliore utilizzo delle risorse naturali e il minor impatto sulle componenti ambientali, in particolare privilegiando l'adozione:

- di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti,

- di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime) favorendo una progettazione che consenta smantellamenti selettivi dei componenti, riducendo altresì la produzione di rifiuti da demolizione (coerentemente con i criteri 2.3.2 e 1.3.5 del Protocollo ITACA per la Regione Puglia, di cui alla D.G.R. 1471/2009 e ss.mm.ii.),

- di interventi finalizzati al risparmio energetico e all'individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari, termici e fotovoltaici integrati per la produzione di energia termica ed elettrica),

- di misure di risparmio idrico (aeratori rompigitto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi, ecc.);

- si progettino le aree a standard previste - "Il 10% delle superfici del lotto, sul fronte strada, deve essere lasciato come parcheggio pubblico in aggiunta ai parcheggi e verde di pertinenza; deve essere realizzato e ceduto gratuitamente al Comune" (art. 1 NTA della variante) - privilegiando l'uso delle aree

verdi piuttosto che dei parcheggi, che dovranno essere limitati alla misura minima prevista dalla normativa vigente di settore, quale misura di compensazione per l'eliminazione dell'area a verde adiacente al Parco delle Tagliate.

- si realizzino le aree a verde (ad uso privato e pubblico) in tempi immediatamente successivi alla realizzazione delle residenze previste, utilizzando specie vegetali autoctone tipiche della macchia mediterranea (ai sensi del D.Lgs. 386/2003), prevedendo il numero, le essenze e le dimensioni delle piante da porre a dimora, e siano salvaguardate le alberature esistenti di pregio, facendo salva la ripiantumazione e laddove possibile, gli individui vegetali esistenti (avendo cura di scegliere il migliore periodo per tale operazione e garantendo le cure necessarie per la fase immediatamente successiva al reimpianto). Qualora gli interventi prevedano l'espianto di alberi di ulivo, si faccia riferimento alla disciplina prevista dalla l. 144/1951 e dalla DGR n. 7310/1989 che prescrive un parere preventivo da parte degli Uffici provinciali per l'Agricoltura. Nel caso di presenza di ulivi monumentali (tutelati ai sensi della l.r. 14/2007) la documentazione definita dalla DGR n. 707/2008 va inviata contestualmente alla Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali, presso questo Servizio;

- relativamente ad eventuali prelievi di acqua dalla falda si riportino le norme di cui all'allegato 14 del PTA in merito alle "aree soggette a contaminazione salina" (M.2.10);

- relativamente alle acque meteoriche provenienti dalle aree con finitura superficiale impermeabile (tetti, ecc.):

- si persegua il loro recupero e riutilizzo per l'irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili; pertanto si prevedano apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, reti di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi all'interno del lotto, ovvero al di sotto della rete stradale, dei parcheggi pubblici o delle aree verdi e comunque in siti orograficamente idonei;

- in ogni caso si disciplini il loro trattamento ed eventuale smaltimento, in particolare per le acque eventualmente provenienti da aree destinate alla viabilità, alla sosta e alla movimentazione dei mezzi, nel rispetto della normativa vigente regionale (vd. Linee Guida del PTA, "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia", nonché al Decreto del Commissario Delegato Emergenza Ambientale del 21 novembre 2003, n. 282 "Acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne di cui all'art. 39 D.L.gs. 152/1999 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 298/2000. Disciplina delle Autorizzazioni" e all'Appendice A1 al Piano Direttore - DCD n. 191 del 16 giugno 2002 "Criteri per la disciplina delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, di cui all'Art. 39 D. L.gs 152/99 come novellato dal D. Lgs 258/2000");

- si prevedano un certo numero di punti di raccolta multipla dei rifiuti prodotti facilmente accessibili e dimensionati in funzione della produzione e della composizione media.;

- nella fase attuativa del piano si prevedano le seguenti misure di mitigazione per le fasi di cantiere:

- nella fase di scavo dovranno essere messi in atto accorgimenti tecnici tali da diminuire l'entità delle polveri sospese (es.irrorazione di acqua nebulizzata durante gli scavi e perimetrazione con teloni per il contenimento delle sospensioni aeriformi);

- le macchine operatrici saranno dotate di opportuni silenziatori di idonei sistemi atti a mitigare l'entità dell'impatto sonoro;

- al fine di evitare inquinamento potenziale della componente idrica, si garantisca la minimizzazione dei tempi di stazionamento dei rifiuti presso il cantiere di demolizione;

- nelle fasi costruttive dovranno essere previste soluzioni impiantistiche locali (quali ad titolo di esempio isole ecologiche) che potranno migliorare gli effetti della raccolta differenziata e le operazioni di raccolta e trasferimento dei rifiuti urbani;

- dove possibile, si preveda l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse;

- si persegua il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel rispetto dell'art. 186 del L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. e s.m.i. e del D. M. 10 agosto 2012, n. 161; in particolare, nel caso in cui l'opera sia oggetto di una

procedura di VIA, ai sensi della normativa vigente, l'espletamento di quanto previsto da tale ultimo decreto deve avvenire prima dell'espressione del parere di valutazione ambientale;

- relativamente agli aspetti paesaggistici del progetto, gli interventi di mitigazione dovranno riguardare la gestione degli aspetti più critici quali la presenza di scavi, cumuli di terre e materiali da costruzione, che renderanno necessaria la predisposizione di opportuni sistemi di schermatura;
- per quanto riguarda l'energia, dovranno essere adottate tutte le migliori tecnologie possibili per il contenimento dei consumi.

Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.

Si raccomanda altresì di adottare le seguenti buone pratiche in materia di gestione ambientale, anche nell'ambito delle convenzioni urbanistiche o di appositi accordi stipulati tra l'Amministrazione comunale e altri soggetti pubblici o privati, al fine di prevenire l'insorgere di fenomeni cumulativi riguardo agli impatti potenziali valutati nel presente provvedimento (Allegato II alla Parte II del DLgs 152/2006, punto 2, seconda linea):

- si verifichi, consultando l'Ente gestore dell'impianto di trattamento dei reflui, lo stato di attuazione degli interventi di adeguamento/ampliamento previsti nel Piano di Tutela delle Acque, e si favoriscano azioni volte al monitoraggio e controllo dell'efficienza depurativa durante tutto l'anno dell'impianto di depurazione di riferimento;
- si promuovano azioni volte alla riduzione dei rifiuti urbani indifferenziati, al miglioramento della raccolta differenziata (prevedendo ad es. campagne di sensibilizzazione, incentivi, ecc.) ed ad una più corretta gestione dei rifiuti.
- si indichino azioni per il monitoraggio dell'inquinamento acustico e della qualità dell'aria, attuando campagne di misurazione in loco, definendo le opportune ed eventuali misure volte alla riduzione degli stessi.
- si prosegua l'attività di monitoraggio della componente relativa all'inquinamento elettromagnetico, definendo le opportune ed eventuali misure volte alla riduzione dello stesso.

Il presente provvedimento:

- è adottato ai sensi della normativa vigente al momento dell'avvio del relativo procedimento, come disposto all'art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" pubblicata sul BURP n. 183 del 18.12.2012;
- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS della Variante al PRG vigente per la ritipizzazione di alcune aree interne del centro urbano, destinate a standard urbanistici nel Comune di Monteiasi;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla normativa statale e regionale vigente, con particolare riferimento alla tutela del paesaggio ed al governo del territorio, nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- non esonera l'autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i. al L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. e s.m.i., qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il D.P.G.R. 22/02/2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l'art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. e s.m.i.;

Richiamato il paragrafo 4 della Circolare n. 1/2008 del Settore Ecologia di cui alla DGR n. 981 del 13/06/2008;

Vista la determinazione n. 99 del 21/05/2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche, VIA e VAS nonché le competenze relative alla valutazione di incidenza;

Visto l'art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica";

Visto l'art. 10 della Legge Regionale 12 febbraio 2014, n. 4 "Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)".

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

"Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS,

DETERMINA

- di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono qui integralmente riportati, quali parti integranti del presente provvedimento;
- di escludere la Variante al PRG vigente per la ritipizzazione di alcune aree interne del centro urbano, destinate a standard urbanistici nel Comune di Monteiasi dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii., per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;

- di precisare che il presente provvedimento:
 - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
 - non esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti;
 - è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;

- di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Regionale Urbanistica;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato Regionale alla Qualità dell'Ambiente;

- avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971);

- di notificare il presente provvedimento all'Autorità procedente - Comune di Monteiasi, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS;

- di trasmettere il presente provvedimento:
 - al Servizio Regionale "Urbanistica",
 - alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all'originale;
 - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
 - al Servizio Regionale "Comunicazione Istituzionale", ai fini della pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it;
- di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 11 facciate sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, <http://ecologia.regione.puglia.it>., ovvero, a far data dalla sua attivazione, sul Portale VAS previsto dall'art. 19 della legge regionale n.44/2012, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del regolamento regionale n.18/2013.

Il Dirigente dell'Ufficio
Ing. C. Dibitonto
